

«La responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro in caso di subappalto»
(Cassazione Penale, sez. III, 15 settembre 2015, 08 settembre 2016, n. 37229)

contratto di appalto – subappalto – responsabilità amministratore – normativa antfortunistica

In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che provvede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, continuando, invece, ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori.

Ne consegue che, in tali ipotesi, non si può prescindere dal verificare se l'appaltatore, nell'ambito del contratto di appalto dallo stesso stipulato, abbia esercitato o meno una concreta ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri, essendo necessario accertare se questi abbia o meno esercitato i poteri decisionali, presupposto della qualifica stessa di datore di lavoro.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere -

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.P.S. nato il (OMISSIS);

A.G. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/12/2014 del TRIBUNALE di COMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015, la relazione svolta dal

Consigliere RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del FULVIO BALDI che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. Ugo Pioletti - Roma sostituto processuale dell'Avv. Gualdi Fausto.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 12 dicembre 2014 il Tribunale di Como in composizione monocratica dichiarava - per quanto qui rileva - C.P.S. e A.G., nelle rispettive qualità di coordinatore per la sicurezza dei lavori in progettazione ed esecuzione e di amministratore unico della EUROPA 93 s.r.l. - colpevoli dei reati di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, meglio indicati ai capi A), B) e C) (C.) e A), B), C), D), E), F), G) e H) (A.) condannandoli, rispettivamente, alla pena di Euro 1.600,00 ed alla pena di Euro 3.400,00 di ammenda e concedendo loro i doppi benefici di legge.

1.2 Avverso la detta sentenza propongono unico ricorso entrambi gli imputati a mezzo del loro ò difensore di fiducia deducendo due motivi: con il primo, riferito alla posizione del ricorrente A., la difesa lamenta vizio di motivazione sotto il triplice profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla affermata responsabilità penale con particolare riguardo ad alcune contraddizioni emergenti nei verbali redatti dal personale ispettivo che deponevano per la responsabilità di tale M.G. come datore di lavoro responsabile delle violazioni e non dell' A. erroneamente indicato dal Tribunale come datore di lavoro di fatto e responsabile delle infrazioni alla normativa antinfortunistica; con il secondo, riferito più specificamente alla posizione del C., lamenta analogo vizio motivazionale in punto di ritenuta responsabilità penale del medesimo, rilevando l'esistenza di due verbali redatti dal personale ispettivo tra loro contraddittori che rendevano insussistente la prova dell'attribuibilità dei fatti al C. in ordine alla predisposizione del P.O.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Quale premessa di fatto va ricordato che la vicenda che vede coinvolti gli odierni ricorrenti trae origine da una visita ispettiva condotta in data 25 febbraio 2011 da personale della Direzione Provinciale del lavoro di Como nel cantiere edile esistente in (OMISSIS) ove era in corso la realizzazione di un edificio per civile abitazione e dove operavano numerose ditte specializzate. In particolare gli ispettori del lavoro avevano riscontrato numerose irregolarità sia per quanto riguardava la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento; sia per quanto riguardava il controllo circa l'idoneità dei piani di sicurezza di alcune imprese operanti in quel cantiere (segnatamente la EDILCOOP s.r.l. e la PINTEA EDIL di M.G.); sia infine per alcune carenze circa l'esistenza di apposite misure di sicurezza a salvaguardia sia dei lavoratori che dei terzi. Da qui la contestazione elevata nei confronti - per quanto qui interessa - di C.P.S. (quale coordinatore per la sicurezza dei lavori) e di A.G. (quale amministratore unico della società EUROPA 93 s.r.l.), invitati ad eliminare le irregolarità riscontrate. A tale visita svoltasi tramite la redazione di verbali redatti in contraddittorio con i predetti soggetti, ne era

seguita altra diretta a verificare l'effettiva eliminazione delle irregolarità. A seguito dell'esito negativo di tale ulteriore visita veniva inviata informativa di reato a carico dei menzionati C. e A. per le irregolarità meglio indicate nei rispettivi capi di imputazione.

2. Tanto precisato, con la prima censura riguardante, in particolare, la posizione del ricorrente A., questi è stato individuato dal Tribunale come responsabile, in quanto amministratore della società EUROPA 93 s.r.l., delle varie violazioni riscontrate nel cantiere in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. A detta del ricorrente, però nel cantiere operava altra ditta - la PINTEA EDIL di M.G., reale ed effettiva destinataria delle prescrizioni in quanto autrice delle violazioni antinfortunistiche. Tanto emergerebbe dalla stessa relazione di servizio degli ispettori che, a proposito della presenza nel cantiere di tale P.A., socio della EUROPA 93 s.r.l. (circostanza che ha indotto il Tribunale a ritenere l' A. il reale destinatario delle normative antinfortunistiche), riferivano che il P. operava nel cantiere per conto della PINTEA EDIL. Tra l'altro non risulta da alcuna circostanza l'esistenza di un apposito accordo tra la EUROPA 93 s.r.l. e la PINTEA EDIL in virtù del quale dovesse essere la prima società a proseguire i lavori che in realtà stava effettuando la PINTEA EDIL. Va anche aggiunto che nel cantiere esistevano in realtà - come ricordato dallo stesso Tribunale - due lotti, uno dei quali concerneva la realizzazione di un edificio già ultimato e abitato e l'altro, confinante con il primo, l'edificazione di altro stabile nel quale erano in corso i lavori oggetto della verifica. Tali circostanze non consentono quindi di chiarire quale fosse, in realtà la posizione dell'A. anche perché le imputazioni a suo carico riguardano una responsabilità diretta laddove è certo che i lavori venivano eseguiti da personale di altra ditta sulla base di un contratto di appalto del quale però non sono chiari i contenuti o l'esistenza di eventuali deleghe in materia di sicurezza da parte della società committente o appaltante nei confronti della società appaltatrice.

2.1 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema "In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori" (così Sez. 3^a 24.10.2013 n. 50996, Gerna, Rv. 258299): ne consegue che occorre sempre verificare se nell'ambito del contratto di appalto l'appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri.

2.2 E' da escludere, nel caso in esame, che questa ingerenza derivi dalla mera presenza nel cantiere dell'appaltatore in occasione degli accessi ispettivi, così come è da escludere che tale ingerenza possa desumersi dalla presenza di un socio dell'impresa presunta appaltante, preposto al cantiere per come è dato evincere dal testo: le affermazioni del Tribunale sulla responsabilità dell' A.,

peccano, quindi, a giudizio del Collegio, di apoditticità occorrendo invece che il Tribunale verificasse se in presenza del contratto di appalto fossero state conferite specifiche funzioni a soggetti diversi dall' A..

2.3 Occorreva quindi verificare, al di là della investitura formale dell'A. quale amministratore della società appaltante "EUROPA 93" s.r.l. se questi si sia ingerito concretamente nel contratto di appalto da lui stesso stipulato, apparendo necessario accertare che l'imputato abbia o meno esercitato i poteri decisionali, presupposto della qualifica di datore di lavoro secondo l'art. 2. Se è quindi vero che l'appaltatore subappaltando non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati obblighi antinfortunistici (così Sez. 3[^], 12.1.2006 n. 15927, Rv. 234211) è altrettanto indispensabile che questi continui a esercitare una concreta e costante ingerenza nell'effettuazione dell'opera, così non integralmente subappaltata. (Sez. 4[^], 5.6.2008 n. 27965, Rv. 240314).

2.4 Peraltro dal tenore dei verbali emerge che in realtà l'intera attività di cantiere fosse svolta dalla PINTEA EDIL di M.G.: circostanza che lascia presumere che fosse quella impresa ad occuparsi anche della gestione della sicurezza, tanto è vero che nella relazione redatta dal personale ispettivo risulta che il P. operasse per conto della PINTEA EDIL e non della EUROPA 93 s.r.l.

2.5 In ultimo va sottolineato che a fronte della individuazione da parte del Tribunale della EUROPA 93 s.r.l. come datore di lavoro, i provvedimenti di tipo accertativo e prescrittivo sono stati elevati a carico della PINTEA EDIL, come risulta sia dal verbale ispettivo del 5 maggio 2011 che dal contestuale verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale, successivamente revocata: ciò porta ad una illogicità manifesta della attribuzione all' A. delle responsabilità, salvo a dover verificare quale fosse il contenuto reale del contratto di appalto se esistente - tra l'EUROPA 93 s.r.l. e la PINTEA EDIL.

3. Anche con riferimento alla posizione del C. possono farsi analoghe considerazioni: a costui viene addebitata la responsabilità di avere - quale coordinatore per la sicurezza dei lavori di progettazione ed esecuzione - omesso di redigere il P.O.S. (piano operativo di sicurezza) e di non avere verificato l'idoneità dei piani di sicurezza delle imprese che operavano nel cantiere. Secondo la tesi difensiva esposta nel ricorso esisterebbe una stridente contraddizione tra il verbale redatto in contraddittorio il 25 marzo 2011 ed il verbale poi notificato a mezzo posta al C. il successivo 28 marzo in cui figurano alcune cancellature che di fatto rendono non certa la prova della responsabilità del C. nella materia dei piani di sicurezza. Né può dirsi che l'ultimo (in ordine di tempo) verbale notificato al C. fosse sostitutivo del precedente.

3.1 In aggiunta a tali considerazioni, le quali certamente incidono sulla sussistenza della prova della responsabilità dell'odierno ricorrente va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è concorde nel ritenere che "In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o

per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento" (Sez. 4^a 28.5.2013 n. 37738, Gandolla ed altri, Rv. 256636), precisandosi anche che la posizione di garanzia attribuita al committente ed al responsabile dei lavori è molto ampia in quanto ricomprende l'esecuzione di controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali in materia di prevenzione, sicurezza del luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori, con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame (Sez. 4^a 12.2.2015 n. 14012, Zambelli, Rv. 263014). Le affermazioni in ordine alla responsabilità del C. traggono spunto dalla circostanza, riferita in sentenza, della mancata produzione e/o acquisizione dei piani di sicurezza che tanto l'imputato che il P. hanno sostenuto essere stati redatti regolarmente, sicché occorre chiarire attraverso l'escussione del teste S. le ragioni di tali mancanze.

3.2 Anche per il C., quindi, al di là delle contraddizioni figuranti nei due verbali ispettivi, le affermazioni del Tribunale sono quanto meno apodittiche, abbisognando di una verifica probatoria in realtà non effettuata, nonostante ne esistessero i presupposti.

4. Sulla base di tali elementi la sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Como che in tale sede, alla luce delle considerazioni svolte da questa Corte Suprema dovrà verificare con la dovuta precisione - e tenuto conto anche della formulazione delle contestazioni figuranti nei capi di imputazione - le reali responsabilità degli imputati alla luce dei contratti di

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Como.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016